

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 10 DEL 19 NOVEMBRE 2019

IL RESPONSAILE

OGGETTO: Procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di trasporto valori per la sede di Ancona per il periodo 2020/2021

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2019 – 2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015, nonché del 31 gennaio 2017 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2018;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2019, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la delibera n.7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Presidente, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla legge n.55 del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.32 del 18 aprile 2019;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento *dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fissando in € 221.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

RITENUTO di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Coppari Sauretta Maria, Funzionario Delegato con qualifica professionale C5, in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del processo di acquisto e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge, e che ha curato la fase di analisi del fabbisogno e preliminare del mercato di riferimento, nonché di verifica delle disponibilità del servizio nell'ambito delle offerte del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 (lett.a), l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, e, per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art.35 (lett.b), previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e, più in generale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 31 dicembre 2019, di continuare ad affidare all'esterno il servizio di trasporto valori al fine di garantire la sicurezza dei locali, delle persone e dei valori dell'Ente;

CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza del personale e dei valori incassati quotidianamente dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e depositati presso l'Istituto Cassiere, mediante l'affidamento del servizio di trasporto valori ad una ditta qualificata nel settore, in possesso di idonea licenza prefettizia e dotata delle specifiche competenze e professionalità;

RITENUTO che, sulla base dell'indagine istruttoria svolta, l'importo del servizio determinato come base d'asta per il periodo di durata del contratto, dal 2/01/2020 al 31/12/2021, è determinato in € 8424,00, prendendo in considerazione la tipologia e le modalità di espletamento del servizio richieste, la frequenza stimata dello stesso pari a 104 trasporti annui, l'importo attualmente

corrisposto, nonché il costo orario desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi di vigilanza attualmente vigenti;

RITENUTO di valutare i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 0,00 (zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con il personale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*";

CONSIDERATO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 8424,00;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di due anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore;

RISCONTRATO che, Consip SpA, nel mercato elettronico (Me.Pa) ha pubblicato, nell'ambito del bando "Servizi - Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" la categoria "Servizi di vigilanza ed accoglienza", attivo dal 8.06.2017 al 26.07.2021, nella quale non è previsto il servizio di trasporto valori e, pertanto, sussistono i presupposti per un'autonoma procedura di acquisto al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata dall'Ente;

CONSIDERATO che l'affidamento in argomento, in ragione dell'importo stimato inferiore ad € 40.000, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, altresì, rispondente ai principi di semplificazione, tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) per l'affidamento del servizio in argomento;

TENUTO CONTO che gli istituti di vigilanza devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso la CCIAA ed in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nonché di idonea licenza prefettizia a prestare la propria attività nella provincia di svolgimento del servizio rilasciata, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

RILEVATO che, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza, economicità, si ritiene opportuno svolgere una procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) invitando almeno n. 5 operatori economici;

RILEVATA l'opportunità di invitare l'operatore economico uscente, tenuto conto della particolare struttura del mercato e del buon esito di precedenti servizi effettuati con serietà, professionalità ed affidabilità nonché della competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi praticati nel settore;

VALUTATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso in conformità all'art.95, comma 4, lett. b) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto, altresì, che le modalità di espletamento del servizio sono standardizzate e dettagliatamente definite nella documentazione predisposta dall'Ente;

CONSIDERATO che la procedura sarà svolta in conformità alle modalità indicate nella documentazione di gara (lettera d'invito) che costituisce parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegata e che, ai fini dell'aggiudicazione, si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti in conformità all'art.36, comma 5 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che a salvaguardia dell'equilibrio economico, i minori costi per l'acquisizione del servizio che potranno derivare dai ribassi in sede di partecipazione al confronto concorrenziale in argomento, potranno consentire una riduzione/contenimento delle spese in linea con le direttive dell'Ente e con gli obiettivi di revisione della spesa pubblica;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema Simog dell'ANAC lo Smart CIG n. Z59298E8B2

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Il servizio verrà affidato all'operatore economico che avrà formulato l'offerta più bassa, in conformità all'art.95, comma 4, lett.c) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., per la durata di anni 2, dal 2 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

L'importo massimo autorizzato a base d'asta ammonta ad € 8424,00, oltre l' IVA, e a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, sul conto di costo n. 410727003 (A201-01-01-4031) a valere sul budget di gestione assegnato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 all'Unità Territoriale di Ancona , C.d.R. 4031.

Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad euro 0.

Il contratto, a seguito delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., e tenuto conto di quanto previsto dall'art.32, comma 10, lett.b) del suddetto decreto, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi del comma 14 del suddetto articolo.

E' nominato, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, Responsabile del procedimento la D.ssa Coppari Saureta Maria, qualifica C5, fermo restando quanto previsto nell'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012 e dall'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt.5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Si dà atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura il numero di Smart CIG Z59298E8B2

Il Responsabile dell'Unità Territoriale